

Personalita (diritti della) - identita personale - nome - tutela - azione per usurpazione - morte dell'attore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3779 del 27/07/1978

Costituzione degli eredi in prosecuzione - inammissibilita - limiti - intervento adesivo autonomo o litisconsortile ex art 8 cod civ - configurabilita - condizioni.*

Nel giudizio instaurato per la tutela del diritto al nome, ai sensi dell'art 7 cod civ, la morte dell'attore non consente agli eredi di costituirsi in prosecuzione dell'originario rapporto processuale, stante il carattere strettamente personale e la conseguente non trasmissibilita di detto diritto. Peraltro, poiche la legittimazione a chiedere quella tutela spetta autonomamente anche agli eredi, a norma dell'art 8 cod civ, l'indicata Costituzione puo assumere valore ed efficacia di intervento adesivo autonomo o litisconsortile, se, pur in difetto della comparsa prescritta dallo art 267 cod proc civ, sia idonea ad introdurre, nel rispetto del principio del contraddittorio, una domanda di tutela del nome secondo la previsione del menzionato art 8 cod civ.*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3779 del 27/07/1978